



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, [redacted] nella causa civile
iscritta al n. [redacted] promossa

D A

[redacted] rappresentata e difesa dagli avv.ti
Fasano Angela Maria e Fasano Stefania

- ricorrente -

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA -
UFFICIO I, AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO,
ciascuno in persona del suo legale rappresentante pro- tempore,
rappresentati e difesi dalla dott.ssa [redacted]

- resistenti -

All'esito dell'udienza del 18.5.2026, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha
pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico

S E N T E N Z A

completa di quanto segue

D I S P O S I T I V O

[redacted]
dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio spettante
per il servizio civile prestato dal 3.11.2008 al 3.11.2009 (cfr. all. 4 al ricorso) non
in costanza di nomina ai fini dell'inserimento nella GPS (Graduatorie Provinciali

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N° _____

Reg. Sent. Lav.

Cron. _____

N° _____ Reg. Gen. Lav.

F.A. _____

Addi _____

Rilasciata spedizione in forma
esecutiva all'Avv.

Per _____

Il Cancelliere

Supplenze) della Provincia di Palermo, per le classi di concorso A018 e ADSS, scuola secondaria di II grado, e condanna per l'effetto i convenuti ad attribuirle il detto punteggio.

Rigetta per il resto il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite.

FATTO E DIRITTO

[REDACTED]

□ □ □ □ □

11/11/2016

■■■■■

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.

La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.

Va in primo luogo rilevata la infondatezza della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle convenute.

Deve infatti osservarsi come, per un verso, la ricorrente chieda accertarsi il proprio diritto alla rideterminazione del punteggio, previa disapplicazione degli atti amministrativi reputati illegittimi, senza avanzare alcuna domanda di annullamento di quest'ultimi (sul punto cfr. SS.UU. n. 10538/2023: *“la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involge direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. Viceversa devono essere attribuite alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie nelle quali, al pari di quella che qui viene in rilievo, la parte faccia valere il suo diritto soggettivo ad essere collocato nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima e metta in discussione le modalità di gestione e di formazione della stessa, non già le regole fissate a monte dall'atto di macro-organizzazione”*), e come, per altro verso, la giurisprudenza abbia chiarito che l'accertamento del diritto del docente all'inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze di cui all'o.m. n. 60 del 2020-che disciplina la materia in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022- scaturisca dalla norma e, potendo essere disapplicato l'atto amministrativo che preclude l'accertamento all'inserimento nella

prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia , sez. giurisd. , 24/11/2021 , n. 1017; cfr. anche T.A.R. , Catanzaro , sez. II , 29/10/2021 , n. 1919: ***“Le graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l’esito finale di un concorso per l’assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati; al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi a concorso da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come graduazione meccanica, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio; dunque, la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario”***).

Nella specie, la ricorrente fonda il proprio diritto sulle norme indicate in ricorso, in quanto censura l’operato dell’amministrazione, deducendo che quest’ultima non avrebbe fatto corretta applicazione delle stesse, le quali imporrebbero il riconoscimento, all’ASACOM, del medesimo punteggio riconosciuto al servizio di educatore professionale, in base alla pretesa equiparazione fra le dette figure e al principio di non discriminazione.

Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

The image consists of a single, uniform black rectangle that fills the entire frame from edge to edge. There are no other visual elements, text, or patterns present.

[illegible]

Essa non prevede, quindi, l'attribuzione di alcun punteggio per il servizio militare o civile prestato non in costanza di rapporto (nemmeno in misura inferiore a quello prestato in costanza di nomina). Ciò a differenza che per il personale ATA al quale il D.M. n. 50/2011 assegna un punteggio sia pure minimo (0,60).

In tale parte essa va disapplicata, avendo la giurisprudenza chiarito che “ **il c.d. servizio civile, qui interessato, gode infatti dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva** (art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. 66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", mentre l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";

tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del D.P.R. n. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021);

questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne snuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art.

52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;

si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.);

in tale contesto si è altresì affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, le quali, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021);

per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba **essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);**

trattasi di principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore” (Cass. 9736/2025).

Per la quantificazione del punteggio da attribuire alla ricorrente nelle graduatorie in cui è inserito in qualità di docente, deve condividersi l'orientamento espresso recentemente sul punto, secondo cui ***“In assenza di una analoga previsione specificamente dettata per il personale docente, non è possibile trasporre a tale categoria, ai fini della valutazione del servizio militare per gli effetti che qui rilevano, la modulazione del punteggio stabilito per il personale A.T.A. dall'allegato A al richiamato D.M. n. 50 del 2021 in base al servizio svolto per una medesima qualifica o alle dipendenze di altre amministrazioni statali, stabilendo in parallelo un'analoga modulazione da operarsi in base all'insegnamento prestato sulla stessa classe di concorso (cd. servizio specifico) o su una classe diversa (cd. servizio aspecifico); trattasi all'evidenza di attività, e di rapporti non sovrapponibili tra loro, considerato altresì che il servizio di insegnamento, sia specifico che aspecifico, viene ad essere svolto comunque nell'ambito dell'unitario sistema della pubblica istruzione gestito dalla stessa amministrazione statale.*”**

13. In mancanza di una specifica disciplina, che non contrasti con il sistema generale di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2000, coordinato con quello del sistema scolastico dettato dall'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297 del 1994, ***deve allora applicarsi il principio di fondo, più volte affermato da questa Corte (v. Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467, Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586, tutte riguardanti docenti e graduatorie per l'insegnamento), ribadito da ultimo da Cass. n. 11714 del 5 maggio 2025, secondo cui il servizio militare e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”*** e che ha ritenuto corretta l'assegnazione di 12 punti.

Deve quindi dichiararsi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per il servizio civile prestato dal 3.11.2008 al 3.11.2009 (cfr. all. 4 al ricorso) non in costanza di nomina ai fini dell'inserimento nella GPS (Graduatorie

Provinciali Supplenze) della Provincia di Palermo, per le classi di concorso A018 e ADSS, scuola secondaria di II grado, e condannarsi la convenuta all'attribuzione del detto punteggio.

Le spese di lite vanno compensate, stante il parziale accoglimento del ricorso e la varietà di orientamenti giurisprudenziali in materia

P.Q.M.

Come in epigrafe

Così deciso in Palermo il 21/05/2026.

IL GIUDICE

████████████████████